



965



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 53302-2020

Torino, 27 marzo 2020

AI SIGNORI SINDACI E COMMISSARI  
STRAORDINARI DEI COMUNI  
DELLA PROVINCIA DI TORINO

LORO SEDI

e. p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE  
TORINO

**OGGETTO: Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”**

Con il Decreto Legge in oggetto il Governo ha realizzato un riassetto normativo della disciplina prevista fino ad ora per fronteggiare la situazione emergenziale individuando un elenco puntuale delle attività e misure di contenimento adottabili (art.1), gli strumenti per l'attuazione delle stesse sia sull'intero territorio nazionale (art. 2) che regionale (art.3), rideterminandone la portata sanzionatoria (art. 4).

Al fine di assicurare l'uniforme esecuzione delle predette misure da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate appare opportuno fornire delle precisazioni sulle concrete modalità operative da osservare in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso concreto.

La nuova disciplina sanzionatoria prevede che l'inosservanza delle misure predisposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 2, c. 3 e art. 4, c. 1 del D.l. 25 marzo 2020, n. 19, costituisca illecito amministrativo disciplinato secondo le regole previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Segnatamente, viene disposta:

- l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** da **€. 400 ad €. 3.000** (art. 4, c.1). Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, è possibile pagare la sanzione pecuniaria nell'ammontare minimo di €. 400; se il pagamento avviene entro 5 giorni, la misura della sanzione è ridotta del 30% e sarà quindi pari ad **€. 280**. Ai sensi dell'art. 208, c. 2 d.l. n. 18/2020, la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria - pari ad **€. 280** - *viene estesa da 5 a 30 giorni ed esclusivamente per le infrazioni commesse nel periodo dal 17.03.2020 al 31.05.2020;*
- l'applicazione della **sanzione accessoria** della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, in aggiunta alla sanzione pecuniaria citata, nel caso di violazione delle misure concernenti la sospensione o limitazione delle attività di cui all'art. 1, c. 2, lett. i), m), p), u), v), z), aa).



Laddove risulti necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la misura cautelare della chiusura provvisoria dell'attività fino a 5 giorni che dovranno, poi, essere scomputati dalla sanzione definitiva;

- l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio e della sanzione accessoria nella misura massima, nel caso di reiterata violazione della medesima disposizione;
- la previsione di una **circostanza aggravante** qualora il mancato rispetto delle misure di contenimento avvenga mediante l'utilizzo di un veicolo, con l'aumento della sanzione pecuniaria **fino ad un terzo**.
- la previsione della **fattispecie penalmente sanzionata** nel caso di violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, punita con **l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da €. 500 a €. 5.000**.

Ciò premesso, ed al fine di assicurare un'applicazione uniforme del trattamento sanzionatorio, con riferimento alle violazioni delle misure commesse mediante utilizzo di un veicolo e comportanti l'aumento della sanzione pecuniaria amministrativa "*fino a un terzo*", **si ritiene che l'aumento venga definito nella misura di 1/10 (un decimo)**.

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate dagli organi accertatori per la violazione delle misure adottate con i Decreti presidenziali dovrà essere effettuato mediante **Bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno" PG 6 "altre entrate di carattere straordinario", IBAN: IT 12 A 0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma)**.

Si trasmette in allegato apposito modello di verbale di accertamento contenente le indicazioni citate che gli organi accertatori potranno utilizzare per la contestazione delle violazioni alle misure adottate con i Decreti presidenziali.

Per quanto concerne le sanzioni per le violazioni delle misure adottate con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte, si allega un separato modello di verbale di accertamento condiviso con lo stesso Ente.

Si confida nella puntuale e consueta collaborazione facendo riserva di fornire ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni.

Le SS.LL. sono pregate di voler partecipare il contenuto della presente nota ai rispettivi Corpi locali di Polizia Municipale.

Il PREFETTO  
(Palomba)







INTESTAZIONE UFFICIO/COMANDO

Verbale nr. \_\_\_\_\_.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICA DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, i sottoscritti Uff.li/Ag.ti di P.G. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in servizio presso l'Ufficio in intestazione

HANNO ACCERTATO CHE

IL TRASGRESSORE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_.

IL TRASGRESSORE PER DEBITO DI VIGILANZA

(in caso di autore della violazione minorenni, ex art. 2 L. 689/1981)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_.

- Era a piedi
- Era alla guida del veicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_  
di proprietà di \_\_\_\_\_
- Era a bordo del veicolo privato/mezzo pubblico \_\_\_\_\_  
targato \_\_\_\_\_ condotto da \_\_\_\_\_

EVENTUALE OBBLIGATO IN SOLIDO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_.

NORMA VIOLATA

Ha commesso la violazione dell'art. 4 co. 1 in combinato disposto con l'art. 2 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19 in quanto:

- non rispettava il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico (in rif.to all'art. 1 co. 2 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020)
- si spostava con automezzo o a piedi senza comprovate esigenze lavorative ovvero situazioni di necessità ovvero comprovati motivi di salute (in riferimento al combinato disposto dell'art. 1 co. 1 lett. a del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 e dell'art. 1 co. 1 del D.P.C.M. del 9 marzo 2020)

- si trasferiva o spostava con mezzo di trasporto pubblico o privato in un Comune diverso da quello in cui attualmente si trovava senza comprovate esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (in rif.to all'art. 1 co. 1 lett. b del D.P.C.M. del 22 marzo 2020)
- non limitava o sospendeva la seguente attività commerciale, ricreativa, sportiva, di ristorazione, d'impresa professionale o di lavoro autonomo (in rif.to all'art. 1 del D.P.C.M. dell'11 marzo 2020):  
\_\_\_\_\_
- altro: \_\_\_\_\_

#### SANZIONE ACCESSORIA PROVVISORIA

Si da atto che, in relazione alla violazione sopra indicata, si è proceduto alla chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio \_\_\_\_\_

in quanto misura necessaria ad impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per la durata di 5 (cinque) giorni, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19

#### DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

Il trasgressore dichiara: \_\_\_\_\_

#### MODALITA' DI ESTINZIONE

La violazione rilevata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **400 (quattrocento/00) Euro** ad un massimo di **3.000 (tremila/00) Euro**.

Per effetto dell'art. 4 co. 3 D.L. 19/2020 (in riferimento all'art. 202 co. 1 del D. L.vo 285/1992, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **400 (quattrocento/00) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto; tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **280 (duecentottanta/00) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. -----

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (art. 4 co. 1 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). In base alla Circolare datata 27 marzo 2020 del Prefetto di Torino (che ha stabilito l'aumento di un decimo), per tale ipotesi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **440,00 (quattrocentoquaranta/00) Euro** ad un massimo di **3.300,00 (tremilatrecento/00) Euro**. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **440,00 (quattrocentoquaranta/00) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto; tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **308,00 (trecentotto/00) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. -----

Nei casi di inosservanza della limitazione o sospensione di attività economica o commerciale si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni (art. 4 co. 2 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). -----

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie indicate potrà avvenire con accredito tramite bonifico bancario sul Capo XIV Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'Interno" PG6 "Altre entrate di carattere straordinario" IBAN: **IT12A0100003245350014356006 (Tesoreria Centrale di Roma)**, indicando nella causale le generalità del trasgressore, il numero progressivo e la data del presente verbale.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Commissariato di Pubblica Sicurezza \_\_\_\_\_ . -----

In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (**Prefetto di Torino**) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18. -----

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente (Prefetto di Torino) all'indirizzo della Prefettura di Torino – piazza Castello 205 (indirizzo pec: [protocollo.prefeto@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefeto@pec.interno.it)). ----

Alla stessa Autorità potrà essere proposto ricorso avverso il presente atto, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. -----

Qualora, nei termini previsti, non si sia provveduto ad effettuare il pagamento ovvero non sia stato proposto ricorso, il presente atto costituirà titolo esecutivo. -----

Si dà atto che il trasgressore viene diffidato a non proseguire con l'inosservanza di quanto stabilito dalle norme violate, precisando che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (art. 4 co. 5 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). -----

Si dà atto che il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ comprende, parla e legge la lingua italiana in quanto presente sul territorio nazionale da \_\_\_\_\_ . -----

Il presente verbale di contestazione viene notificato al trasgressore in data, ora e luogo contestuali alla sua stesura; copia dello stesso viene consegnata alla persona interessata. -----

**Il trasgressore**

**Gli accertatori**







INTESTAZIONE UFFICIO/COMANDO

Verbale nr. \_\_\_\_\_.

VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI NOTIFICA DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, i sottoscritti Uff.li/Ag.ti di P.G. \_\_\_\_\_ in servizio presso l'Ufficio in intestazione

HANNO ACCERTATO CHE

IL TRASGRESSORE

Cognome \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

IL TRASGRESSORE PER DEBITO DI VIGILANZA

(in caso di autore della violazione minorenni, ex art. 2 L. 689/1981)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_.

- Era a piedi
- Era alla guida del veicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_
- Era a bordo del veicolo privato/mezzo pubblico \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_ condotto da \_\_\_\_\_

EVENTUALE OBBLIGATO IN SOLIDO

Cognome \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ Documento \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

NORMA VIOLATA

Ha commesso la violazione dell'art. 4 co. 1 (in combinato disposto con gli artt. 2 co. 3 e 3 co. 1) del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, in riferimento al punto 22 del Decreto della Regione Piemonte nr. 34 del 21 marzo 2020 in quanto:

- svolgeva all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, attività ludica, motoria o ricreativa in gruppo e non singolarmente;
- svolgeva all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, attività ludica, motoria o ricreativa singolarmente, ma non nei pressi della propria abitazione;
- non permaneva nelle immediate vicinanze della residenza o del domicilio in occasione dell'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche;
- violava il divieto di accesso ai parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici

## DICHIARAZIONI DEL TRASGRESSORE

Il trasgressore dichiara: \_\_\_\_\_

## MODALITA' DI ESTINZIONE

La violazione rilevata comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **400 (quattrocento/00) Euro** ad un massimo di **3.000 (tremila/00) Euro**.

Per effetto dell'art. 4 co. 3 D.L. 19/2020 (in riferimento all'art. 202 co. 1 del D. L.vo 285/1992, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **400 (quattrocento/00) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto; tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **280 (duecentottanta/00) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. ----

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo (art. 4 co. 1 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). In base alla Circolare datata 27 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte (che ha stabilito l'aumento di un decimo), per tale ipotesi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **440,00 (quattrocentoquaranta/00) Euro** ad un massimo di **3.300,00 (tremilatrecento/00) Euro**. E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo fissato di **440,00 (quattrocentoquaranta/00) Euro** entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, secondo le modalità indicate nel presente atto; tale somma è ridotta del 30% (e quindi è fissata in **308,00 (trecentotto/00) Euro**) se il pagamento è effettuato entro 30 (trenta) giorni (*termine di 5 giorni elevato a 30 giorni sino alla data del 31 maggio 2020, in virtù della modifica introdotta dall'art. 108, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18 - c.d. Cura Italia*) dalla contestazione o dalla notificazione della violazione. -----

Il pagamento delle sanzioni pecuniarie indicate potrà avvenire con accredito al conto corrente bancario nr. **40777516** acceso presso la Unicredit Banca di via Bellezia 2 10122 Torino, tramite bonifico bancario intestato a **Tesoreria Regione Piemonte - IBAN: IT91S0200801033000040777516 BIC - SWIFT: UNCRITM1Z43**, indicando nella causale le generalità del trasgressore, il numero progressivo e la data del presente verbale.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere tempestivamente trasmessa al Commissariato di Pubblica Sicurezza \_\_\_\_\_ . -----

In caso di mancato pagamento sarà inviato rapporto all'Autorità competente (**Presidente Regione Piemonte**) ai sensi dell'art. 4 co. 3 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19. Al relativo procedimento si applica l'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 nr. 18. -----

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689, entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono presentare, anche tramite raccomandata A.R., scritti difensivi e/o documenti e chiedere di essere sentiti dall'Autorità competente (Presidente Regione Piemonte) all'indirizzo della Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie – Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo – c.so Regina Margherita 153 bis 10122 Torino. Indirizzo pec: [politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it](mailto:politiche.fiscali@cert.regione.piemonte.it) . ----

Alla stessa Autorità potrà essere proposto ricorso avverso il presente atto, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. -----

Qualora, nei termini previsti, non si sia provveduto ad effettuare il pagamento ovvero non sia stato proposto ricorso, il presente atto costituirà titolo esecutivo. -----

Si dà atto che il trasgressore viene diffidato a non proseguire con l'inosservanza di quanto stabilito dalle norme violate, precisando che in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (art. 4 co. 5 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19). -----

Si dà atto che il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ comprende, parla e legge la lingua italiana in quanto presente sul territorio nazionale da \_\_\_\_\_ . -----

Il presente verbale di contestazione viene notificato al trasgressore in data, ora e luogo contestuali alla sua stesura; copia dello stesso viene consegnata alla persona interessata. -----

**Il trasgressore**

**Gli accertatori**